CAMERA DEI DEPUTATI N. 1328

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATO

TRANTINO

Presentata il 4 agosto 1987

Divieto di pubblicazione o diffusione dell'immagine e del nome dei magistrati penali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ragioni di sicurezza e motivi morali impongono il divieto di pubblicazione o di diffusione dell'immagine o del nome dei magistrati in attività connesse alle loro funzioni in materia penale.

Ciò per due ragioni: 1) evitare che il magistrato diventi più facile bersaglio della violenza altrui; 2) evitare che i più deboli cedano alle nefaste tentazioni del protagonismo, malattia epidemica di pericolosa ricorrenza e di estesa diffusività.

Non è censura per giornalisti della carta stampata o del video, né per magistrati, ma riduzione di una delle ragioni, e non l'ultima, che incidono negativamente sul funzionamento della informazione e della giurisdizione.

Il buon giudice sa che la palestra ideale è la rivista professionale e mai la vetrina delle vanità; egli non firma biografie ma sentenze in nome di tutti noi; quindi non vi sarà sacrificio ma coerenza per i più forti, divieto responsabilizzante per i più esposti.

Perché la giustizia (ci siamo limitati all'attività penale, perché connessi vi sono i valori più alti, secondi solo alla vita: la libertà e l'onore) bene prezioso e umano, e perciò fallibile; ma tutti dobbiamo difenderlo dalle occasioni di caduta. Perché la giustizia è la più fedele clessidra della civiltà di un popolo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Chiunque pubblica o diffonde l'immagine o il nome di magistrati nell'esercizio della loro funzione in materia penale è punito con l'arresto sino a un anno.